

CAMERA DEI DEPUTATI N° 1613

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALTISSIMO, BIONDI, COSTA, ZANONE

Presentata il 18 aprile 1980

Modifica di alcune norme in materia di elezione dei consigli comunali, provinciali e regionali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le vigenti leggi elettorali prevedono alcune norme relative alla presentazione dei contrassegni afferenti le liste dei candidati che si candidano per l'elezione nei consigli comunali, provinciali o regionali

Tra queste norme ve ne sono alcune che concernono l'assegnazione di un ordine di trascrizione dei contrassegni e delle liste nelle schede elettorali e quindi sui manifesti affissi a cura delle autorità amministrative locali

L'ordine, nelle leggi vigenti, è stabilito in ragione della presentazione dei contrassegni e delle liste presso gli uffici elettorali

Tale criterio ordinativo determina una emulazione tra delegati di lista spesso causa di disordine e di incidenti con conseguente notevole discredito per i partiti politici e per l'insieme del sistema elettivo democratico

Eliminare, quindi, all'origine un siffatto deprecabile sistema di emulazione e di falso efficientismo è ormai ritenuta una

esigenza, almeno per la maggior parte dei cittadini

Il presente progetto di legge ha appunto lo scopo di apportare alcune modifiche alle norme elettorali contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n° 570, recante il « Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali », alla legge 8 marzo 1951, n° 122, recante « Norme per l'elezione dei consigli provinciali » ed alla legge 17 febbraio 1968, n° 108, e successive modificazioni, recante « Norme per la elezione del consiglio regionale delle Regioni a statuto normale », per stabilire un nuovo criterio di assegnazione dei numeri d'ordine dei contrassegni e delle rispettive liste

Il criterio indicato nel presente progetto di legge, del quale si chiede l'urgente esame e l'approvazione dell'Assemblea, e quello del sorteggio dopo che siano state ultimate, in via definitiva, le procedure di ammissione delle liste

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Dopo il primo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è aggiunto il seguente comma:

« Alle ore 12 del terzo giorno successivo a quello della presentazione delle candidature la Commissione elettorale mandamentale, alla presenza dei rappresentanti di lista appositamente convocati, procede al sorteggio per l'assegnazione dei posti nell'ordine di trascrizione dei contrassegni sulle schede elettorali ».

ART. 2.

All'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Alla medesima ora dello stesso giorno di cui al comma precedente la Commissione, prese le eventuali delibere di cui sopra ed alla presenza dei rappresentanti di lista appositamente convocati, procede al sorteggio per l'assegnazione dei posti nell'ordine di trascrizione dei contrassegni sulle schede elettorali ».

ART. 3.

I numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 17 della legge 8 marzo 1951, n. 122, come modificato dall'articolo 6 della legge 10 settembre 1960, n. 962, sono sostituiti dai seguenti:

« 1) procede, alle ore 12 del terzo giorno successivo a quello della presentazione delle candidature, mediante sorteggio alla presenza dei rappresentanti di ciascun

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

contrassegno, alla assegnazione dei posti nell'ordine di trascrizione dei candidati sulle schede elettorali;

2) procede, per mezzo della prefettura, alla stampa, per ogni collegio, del manifesto coi nomi dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine di sorteggio ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il 15° giorno antecedente quello della votazione;

3) trasmette immediatamente alla prefettura, per la stampa delle schede di ciascun collegio, le generalità dei relativi candidati e i loro contrassegni, secondo l'ordine di sorteggio ».

ART. 4.

L'articolo 11 della legge 17 febbraio 1978, n. 108, è sostituito dal seguente:

« L'Ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:

1) assegna un numero d'ordine a ciascuna lista ammessa, secondo le risultanze del sorteggio effettuato contestualmente, alla presenza dei delegati di lista;

2) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;

3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;

4) procede, per mezzo della prefettura, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine di ammissione, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione;

5) trasmette immediatamente alla prefettura le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultante dal sorteggio effettuato come indicato nel numero 1) ».

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.